

dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Franciacorta» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Franciacorta» modificata con decreto ministeriale 31 agosto 1995 in «Terre di Franciacorta» ed anche i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dall'albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

In caso di cancellazione dall'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», resta comunque confermata, per i vigneti interessati, l'iscrizione all'albo della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta».

#### Art. 4.

I quantitativi di vino «Franciacorta», nella tipologia spumante, prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data del 1° ottobre 1996 sono giacenti allo stato sfuso, potranno essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» a far data dall'anno in cui i vini spumanti, derivanti dalla vendemmia 1995, potranno utilizzare la detta denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», a condizione che:

abbiano completato le operazioni di affinamento in bottiglia come previsto dall'art. 5, comma 13, del disciplinare di produzione annesso al presente decreto;

siano stati denunciati, come giacenze, all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

sottoposti ad analisi chimico fisica e ad esame organolettico, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri dei vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

I quantitativi di vino «Franciacorta» nella tipologia spumante, prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data del 10 ottobre 1996 sono giacenti in

cantina nella fase di elaborazione e fermentazione sulle fecce, già confezionati con tappo provvisorio a corona, potranno essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» a far data dall'anno in cui i vini spumanti, derivanti dalla vendemmia 1995, potranno utilizzare la detta denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» a condizione che:

siano stati denunciati come giacenze all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

sottoposti ad analisi chimico fisica e ad esame organolettico, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri dei vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

I quantitativi di vino «Franciacorta», prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1996, come da dichiarazione della giacenza, hanno terminato la fase di elaborazione, già confezionati con tappo a fungo e gabbietta di ancoraggio ed etichettati potranno essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata «Franciacorta» alle condizioni stabilite dal successivo comma 5 del presente articolo.

I suddetti quantitativi di vino «Franciacorta» che non siano ancora etichettati, come risultante dalla dichiarazione della giacenza del 31 agosto 1996, purché trovansi nella fase di elaborazione ultimata e che siano già confezionati con tappo a fungo e gabbietta di ancoraggio, qualora siano stati denunciati e che, sottoposti ad una analisi chimico fisica e ad un esame organolettico, partita per partita, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» possono essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

I quantitativi di vino «Franciacorta» prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono giacenti in cantina già confezionati nei vari formati e abbigliati con la denominazione di origine controllata «Franciacorta», vengono immessi al consumo come tali ed è concesso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio e esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato ancora designati con la denominazione di origine controllata «Franciacorta», possono essere commercializzate fino ad esaurimento a